

REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DELLE UNIONI CIVILI

Articolo 1 – Istituzione del registro delle Unioni civili È istituito il registro amministrativo delle Unioni civili presso il Comune di Livorno per gli scopi e le finalità contenute nell' art. 2 di questo regolamento.

Articolo 2 – Attività di sostegno delle Unioni civili

1. Ai fini del presente regolamento si intende per Unione Civile “l'unione di due persone maggiorenni legate da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune” (ai sensi dell'art. 4 co. 1 D.P.R. 223/1989 nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente).
2. Il Comune provvede a tutelare e sostenere le Unioni Civili al fine di superare situazioni di discriminazione e favorirne l'integrazione nel contesto sociale, culturale ed economico del territorio.
3. Le aree tematiche entro le quali gli interventi sono da considerarsi prioritari sono:
 - a) casa;
 - b) sanità e servizi sociali;
 - c) politiche per giovani, genitori e anziani;
 - d) sport e tempo libero;
 - e) formazione, scuola e servizi educativi;
 - f) diritti e partecipazione;
 - g) trasporti.
4. Gli atti dell'Amministrazione devono prevedere per le Unioni Civili condizioni non discriminatorie di accesso agli interventi in tali aree, evitando condizioni di svantaggio economico e sociale, nel quadro generale della particolare attenzione alle condizioni di disagio economicosociale.
5. All'interno del Comune di Livorno chi si iscrive al Registro è equiparato al “parente prossimo del soggetto con cui si è iscritto” ai fini della possibilità di assistenza.

Articolo 3 – Iscrizione nel Registro

1. Due persone maggiorenni, di sesso diverso o dello stesso sesso, residenti e coabitanti nel Comune di Livorno possono richiedere di essere iscritte al Registro delle Unioni Civili, con le tutele previste dall'art. 2, commi 2, 3, 4 e 5.
2. Nei casi in cui soltanto uno dei due componenti della coppia che fa richiesta di iscrizione al registro sia residente, anche AIRE, nel Comune di Livorno, lo stesso Comune, in attesa di relativa legislazione nazionale in materia, consente l'iscrizione nel registro, solo in forma di “riconoscimento simbolico”, con contestuale rilascio di ricevuta. E' parimenti escluso il rilascio del relativo attestato di unione civile. In tali casi particolari vengono a mancare le attività di sostegno di cui all'art. 2 commi 2, 3, 4 e 5 del presente Regolamento.
3. Le iscrizioni nel Registro avvengono esclusivamente sulla base di una domanda presentata al Comune congiuntamente dagli interessati.
4. L'iscrizione nel Registro non può essere richiesta da coloro che facciano già parte di una diversa Unione civile, i cui effetti non siano cessati al momento della domanda di iscrizione, né dalle persone coniugate fino al momento dell'annotazione della separazione personale sull'atto di matrimonio.

Articolo 4 – cancellazione dal Registro

1. Il cessare della situazione di residenza nel Comune di Livorno determina la cancellazione di ufficio dal registro.
2. Nel caso di permanenza della coabitazione, ma del venir meno dei rapporti affettivi e/o della reciproca assistenza morale e materiale, la cancellazione avviene solo su richiesta di una o di entrambe le parti interessate, senza sortire effetti sulla composizione dello stato di famiglia anagrafico, il quale resta unito fino al cessare della coabitazione.
3. Nel caso non vi sia una richiesta congiunta il Comune provvede ad inviare all'altro componente una comunicazione.